

Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) – P.S.R Regione Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza)

Bando 1/2020

(D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A17706B del 17.9.2020)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI DEL PAGAMENTO ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO IN ATTUAZIONE DEL REG. (UE) N. 1306/2013, DEL REG. (UE) N. 640/2014 E S.M.I. E DEL DECRETO MIPAAF N. 2588 DEL 10 MARZO 2020 NONCHÉ IN MATERIA DI DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI, IN ATTUAZIONE DEI PARAGRAFI 43, 43.2, 55 E 56 DEL BANDO

TABELLA A- RIDUZIONI E ESCLUSIONI DEL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

1	2	3	4A	4B	5	6	7
RICHIAMO AI PARAGRAFI DEL BANDO	IMPEGNO	INADEMPIENZA	CONSEGUENZA		GRAVITA'	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
			RIDUZIONI	ESCLUSI			
			ONE	ONE			
24 a	Servizi di consulenza	Assenza del tecnico nei luoghi e tempi indicati nel diario (in assenza di preventivo avvertimento tramite mail agli indirizzi attivati dalla Regione)		SI		L'esclusione riguarda le ore di visita aziendale programmate a diario e si applica fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. L'indirizzo e-mail a cui inoltrare le comunicazioni è: notifiche_misura_2@regione.piemonte.it	
27 a	Corretta individuazione dei destinatari e pertinenza	Attività consulenziale erogata a destinatario diverso da		SI		La stessa penalità si applica al destinatario in possesso del requisito	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

	del servizio con attività realizzate o realizzabili in Piemonte	imprenditore agricolo, giovane agricoltore, selvicoltore, gestore del territorio, PMI insediata in zona rurale, società cooperativa agricola			professionale per ottenere la consulenza, ma privo del requisito di territorialità (mancanza di sede legale o sede operativa o unità tecnico - economica in Piemonte). L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	
b	Erogare ai selvicoltori consulenze che vertano almeno su uno dei seguenti argomenti: 1) obblighi ex Direttiva 92/43CEE e Direttiva 2009/147CE; 2) obblighi prescritti da Direttiva acque.	Omettere di includere tra gli ambiti consulenziali rivolti al selvicoltore almeno uno degli argomenti.		SI	L'assolvimento dell'obbligo deve risultare dalla puntuale descrizione nel diario. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	
28.1 a	Nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR, erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, di durata non superiore a 10 ore	Superare il limite di 10 ore di consulenza in ambito e) F.A. 4b, quando essa è erogata nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR		SI	Verificare tramite l'apposita dichiarazione inserita nell'avvio di consulenza. L'esclusione riguarda le ore eccedenti.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
b	Nei confronti di un destinatario che aderisce all'operazione 10.1.1 del PSR, erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, che esula dalle attività di assistenza tecnica già finanziate con la stessa operazione 10.1.1	Erogare una consulenza in ambito e) F.A. 4b, che rientra nelle attività di assistenza tecnica già finanziate con la operazione 10.1.1 del PSR		SI	Verificare tramite l'apposita dichiarazione inserita nell'avvio di consulenza. L'esclusione riguarda la consulenza per l'ambito e) F.A. 4b.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

28.2 a	Non erogare consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.		SI	Tutte le ore di consulenza di cui è chiesto il pagamento, rendicontate attraverso il diario della consulenza e la scheda riepilogativa, devono riferirsi agli interventi consulenziali ammessi a sostegno dal Bando ed, in particolare, a quelli contemplati dal contratto. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
b	Non erogare consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge		SI	Tutte le ore di consulenza di cui è chiesto il pagamento, rendicontate attraverso il diario della consulenza e la scheda riepilogativa, devono riferirsi agli interventi consulenziali ammessi a sostegno dal Bando ed, in particolare, a quelli contemplati dal contratto. Sono equiparate a servizi di consulenza non ammissibili al sostegno: -) le attività di coordinamento del progetto di consulenza; -) le attività di progettazione realizzate per progetti di competenza di soggetti pubblici. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
31 a	Effettuare le spese ammissibili dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di saldo	Effettuare spese ammissibili prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dopo la presentazione della domanda di saldo		SI	Per espressa previsione del Par. 31.2 le spese realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili.	IN LOCO

b	Effettuare le spese ammissibili in conformità con le norme vigenti e con le prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale.	Effettuare le spese ammissibili in difformità alle norme vigenti ed alle prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale.		SI		Esclusione dei soli documenti non conformi	IN LOCO
c	Le spese ammissibili sostenute devono essere accompagnate da documentazione amministrativa e fiscale che ne comprovi il pagamento	Spese ammissibili sostenute prive di documentazione amministrativa e fiscale che ne comprovi il pagamento o accompagnate da documentazione non avente forza probatoria		SI		La stessa penalità si applica in difetto della tracciabilità del pagamento. Il pagamento deve essere avvenuto prima della presentazione della domanda di pagamento di riferimento. Esclusione dei documenti non conformi.	IN LOCO
d	Le spese ammissibili devono essere sostenute dal beneficiario.	Rendicontare spese ammissibili ma sostenute da soggetto diverso dal beneficiario		SI		La prova dell'impegno è costituita dalla tracciabilità del pagamento che deve provenire da conti correnti bancari o postali intestati al beneficiario (non è equiparato il conto corrente non intestato al beneficiario neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di esso). Esclusione delle spese con pagamento non riconducibile al beneficiario.	IN LOCO
31.1 a	Utilizzare esclusivamente modalità di pagamento previste nel Par. 31.1 del Bando	Utilizzare modalità di pagamento non previste nel Par. 31.1 del Bando		SI		Esclusione dei documenti fiscali pagati con modalità diverse.	IN LOCO
b	Utilizzare, ai fini dell'ammissibilità delle spese, documenti	Utilizzare, ai fini dell'ammissibilità delle spese, documenti commerciali e		SI		Esclusione della spesa intestata a soggetti diversi dal beneficiario.	IN LOCO

	commerciali e contabili intestati al beneficiario	contabili intestati a soggetto diverso dal beneficiario					
33 a	Redigere un Contratto che abbia i contenuti minimi obbligatori di cui all'allegato B del Bando	Operare sulla scorta di un Contratto che non abbia i contenuti minimi obbligatori di cui all'allegato B del Bando		SI		All'inadempienza è equiparata la sottoscrizione e l'uso di contratti che contengano disposizioni o clausole in contrasto con il Bando e/o la Misura e/o l'Operazione. Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
b	Rispettare il contratto in termini di coerenza con le ore ivi indicate e quelle effettivamente realizzate	Allegare alla comunicazione di avvio delle consulenze un contratto che si riveli difforme rispetto ai pertinenti dati inseriti nell'applicativo ex Par. 45		SI		Nel caso in cui le ore di consulenza inserite nell'applicativo ex Par. 45 siano superiori rispetto a quelle previste a contratto, le ore in più inserite in applicativo non sono rendicontabili.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
c	Realizzare quanto indicato nel contratto	Realizzazione di attività difformi da quanto indicato nel contratto.		SI		La conformità del contratto a quanto realizzato si desume dalle informazioni contenute nell'applicativo ex Par. 45 del Bando. Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
d	Sottoscrivere, in due esemplari, il Contratto di fornitura del servizio di consulenza da parte di prestatore e di destinatario	Omettere la sottoscrizione del Contratto da parte di uno o entrambi i contraenti.		SI		Il Contratto deve essere perfezionato prima dell'avvio delle attività; in caso contrario il contratto è nullo.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
e	Il prestatore deve custodire un esemplare del contratto, completo degli eventuali allegati, sottoscritto dai contraenti	Omessa custodia del Contratto e/o dei suoi allegati		SI		Esclusione del contratto.	IN LOCO

f	Consegnare al destinatario un originale del contratto di fornitura del servizio di consulenza	Assenza del contratto presso il destinatario.	SI		3	La penalità non si applica qualora il legale rappresentante del destinatario dichiari di aver ricevuto il contratto. La penalità in ogni caso non si applica qualora il prestatore possa dimostrare di aver consegnato il contratto al destinatario prima dell'avvio delle attività di consulenza presso lo stesso. La penalità di calcola sull'importo del/i contratto/i.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53
g	Redazione, sottoscrizione e custodia di atto integrativo in caso di modifica alle attività di consulenza già formalizzate in un contratto	Omessa redazione, e/o sottoscrizione, e/o custodia di atto integrativo in caso di modifica alle attività di consulenza già formalizzate in un contratto		SI		Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
43.2 a	Consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco)	Non consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del destinatario		SI		L'esclusione si applica al contratto relativo al destinatario ostile.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53
44 a	Prima dell'avvio delle attività attivare un sito web con specifica sezione dedicata al servizio di consulenza con tutte le informazioni previste dal Bando	Iniziare le attività senza avere allestito un sito web con specifica sezione dedicata al servizio di consulenza nella quale sono presenti le informazioni relative a: 1) destinatari che possono fruire del servizio; 2) ambiti del progetto; 3) livelli di approfondimento ex Par. 24	SI		5	La gravità è ridotta a 3 nel caso in cui siano presenti almeno 3 delle informazioni previste. La riduzione si applica in fase di pagamento sull'importo richiesto in domanda. Sono fatte salve le altre sanzioni in tema di pubblicità FEASR.	

		del Bando e numero di visite aziendali previste; 4) tariffe applicate; 5) consulenti impiegati.					
45 a	Sottoscrizione da parte del prestatore e del destinatario della scheda riepilogativa	Omessa sottoscrizione da parte del prestatore o del destinatario della scheda riepilogativa		SI		La penalità non si applica nel caso in cui il Prestatore dimostri di non aver potuto raccogliere la firma del destinatario per causa di forza maggiore. Esclusione del contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
46 a	Comunicare alla Regione l'avvio delle attività entro 60 giorni dalla data di comunicazione di definitiva ammissione al finanziamento	Comunicare alla Regione l'avvio delle attività oltre 60 giorni dalla data di comunicazione di definitiva ammissione al finanziamento	SI		5	Se il ritardo non supera i dieci giorni lavorativi la gravità è ridotta a 3. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	
b	Avviare le consulenze oggetto di comunicazione quadrimestrale (inclusa quella da allegare alla comunicazione di avvio delle attività)	Non aver avviato le consulenze nel quadrimestre di riferimento	SI		3	Non si applica se il Prestatore può dimostrare che il mancato avvio della consulenza è determinato da causa di forza maggiore. La riduzione si applica sull'importo richiesto nella domanda di pagamento in istruttoria.	
c	Comunicare dati veritieri relativi all'intervento di consulenza.	Comunicare dati non rispondenti al vero quali, ad es., includere nelle comunicazioni dati o informazioni non veritiere in relazione all'U.T.E. per cui si realizza la consulenza e/o alla conduzione aziendale da parte di giovane e/o all'ambito – FA		SI		La penalità si applica fatte salve più gravi conseguenze. L'esclusione riguarda l'intero contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

		– tipologia della consulenza, ecc...					
48 (e Par. 29) a	Gestione dello staff tecnico impiegato nel progetto (come elencato nel Modello 4)	Omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente /collaborazione del tecnico. La penalità si applica anche nel caso in cui, all'istruttoria della domanda di saldo, risulti che il tecnico non ha svolto attività consulenziali.	SI		5	Si considera omessa la comunicazione qualora non provenga alla Regione entro 10 giorni dalla risoluzione del contratto di lavoro/collaborazione. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nei Paragrafi 18 e 19 del Bando. La gravità è ridotta a 3 se la comunicazione avviene tra l'undicesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla risoluzione del contratto. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	
b		Cessazione, con o senza sostituzione del tecnico, per causa diversa dalla forza maggiore.	SI		5	La penalità si applica quando si determina una variazione peggiorativa del punteggio. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	Vedasi per Decadenza della domanda di sostegno Par. 57
c		Impiego di tecnico privo di contratto		SI		L'esclusione si applica a tutte le consulenze effettuate dal tecnico nel periodo non coperto da contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
d	L'intervento consulenziale deve essere realizzato da un tecnico riconosciuto per l'ambito corrispondente	Impiegare tecnico in staff non riconosciuto per l'ambito corrispondente		SI		Esclusione di tutto il contratto.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
e	Svolgere attività di consulenza riservate a	Erogazione di consulenza riservata a professionista		SI		Fatte salve più gravi conseguenze.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

	professionisti abilitati solo in presenza di regolare iscrizione al relativo Albo professionale (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio)	abilitato in difetto dell'iscrizione al corrispondente Albo professionale				La stessa fattispecie si applica al tecnico che abbia perso i requisiti che sono stati il presupposto per il suo riconoscimento da parte della Regione. L'esclusione si applica a tutte le consulenze erogate dal soggetto dal momento in cui ha perso i requisiti.	
f		Includere nello staff soggetti che versino in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi come descritte nel Par. 8.2 del Bando		SI		L'esclusione si applica a tutte le consulenze erogate dal momento in cui si è verificato il conflitto di interessi.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	SI		5	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.12.2022 . La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.12.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo, con rendicontazione di ore superiore a 40%, è presentata entro il 30.04.2023.	
51.1 a	Allegare alla domanda di pagamento i documenti richiesti	Omettere l'allegazione dei documenti richiesti, ovvero allegare i documenti privi o carenti delle informazioni previste.	SI		5	Per documenti si intendono quelli diversi dalla relazione finale. L'importo base su cui calcolare la riduzione è l'importo ammesso al sostegno. La gravità è ridotta a 3 se il beneficiario presenta i documenti entro	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO

						15 giorni dalla richiesta da parte della Regione.	
b	Allegare alla domanda di pagamento saldo la relazione finale	Omettere di allegare alla domanda di pagamento saldo la relazione finale, ovvero allegare il documento non conforme o carente delle informazioni previste.	SI		5	L'importo base su cui calcolare la riduzione è l'importo ammesso al sostegno. La gravità è ridotta a 3 se il beneficiario presenta il documento entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
c	Riportare nella fattura la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" seguita dal numero SIAP della domanda	Non riportare nella fattura la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" seguita dal numero SIAP della domanda		SI		L'esclusione riguarda la fattura priva della dicitura. E' equivalente alla dicitura obbligatoria il numero del CUP ove disponibile.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
52.2 a	Esibire durante i controlli presso il prestatore gli originali delle fatture conformi a quelle trasmesse alla Regione nel corso della realizzazione del progetto	Omessa esibizione della fattura corredata della tracciabilità dell'avvenuto pagamento		SI		Esclusione della fattura.	IN LOCO
b		Omessa esibizione del contratto di fornitura del servizio di consulenza		SI		Esclusione della consulenza. La stessa sanzione si applica nel caso di esibizione di un contratto difforme da quello trasmesso alla Regione.	IN LOCO
c		Omessa esibizione della documentazione contabile corredata dalle diciture previste e/o dalla tracciabilità dei pagamenti, relativa alle		SI		Esclusione del sostegno correlato alla documentazione contabile mancante Si applicano le disposizioni contenute nel Manuale Procedure Controlli e Sanzioni PSR 2014 – 20 di ARPEA	IN LOCO

		spese sostenute per la realizzazione del progetto					
--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE

- 1) Laddove è indicato l'acronimo DSAN trattasi di "Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio" il cui uso è normato dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
- 2) Dovranno essere tenute in considerazione, prima dell'applicazione delle penalità, le modifiche, le proroghe e gli altri interventi normativi e regolamentari eventualmente adottati dalla Regione in tempi successivi all'approvazione della presente Determinazione.
- 3) Si richiama il contenuto del Paragrafo 56 del Bando in materia di penalità connesse alla parziale realizzazione del progetto; le stesse penalità dovranno essere calcolate se si verifica una parziale realizzazione del progetto integrativo previsto dal Par. 34.6 del Bando. Tuttavia, qualora il prestatore abbia presentato un progetto integrativo, tale progetto sia stato approvato dalla Regione, e il prestatore realizzi solo parzialmente il progetto principale, le penalità da applicare al progetto principale sono incrementate del 20% rispetto a quanto statuito nel Par. 56 del Bando.
- 4) Salvo che sia diversamente stabilito nella Tabella, le penalità previste per le inadempienze al progetto principale si applicano, mutatis mutandis, al progetto integrativo.
- 5) Tutti gli elementi di controllo sono documentali trattandosi di investimenti immateriali.
- 6) Il controllo è sempre di tipo amministrativo, ad eccezione di quelli che nella colonna 7 della tabella, sono contrassegnati con la dicitura "IN LOCO"; quando nella stessa colonna 7 compare la dicitura "AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO" sono controlli che possono svolgersi in entrambe le fasi del procedimento. Il controllo amministrativo può essere solo documentale, o solo tramite visita sul posto o con entrambe le attività.
- 7) Quando è prevista e applicata l'esclusione sulla consulenza è consentita la stipula di un nuovo contratto a valere in sostituzione di quello per cui è stato negato il sostegno. Il nuovo contratto potrà essere presentato solo a decorrere dal quadrimestre successivo al provvedimento di esclusione.
- 8) Nel caso in cui la stessa inadempienza possa essere riferita a due diverse penalità si applicherà la penalità più favorevole per il beneficiario.

DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (ex art. 35 paragrafo 3, Reg. UE n. 640/2013)

GRAVITA': è definita d'ufficio nella colonna 5 della tabella e il relativo punteggio è stato così attribuito:

- a) se l'inadempienza ha potenzialmente un basso impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è richiesto per sole ragioni ordinarie), è stato assegnato 1 punto;
- b) se l'inadempienza ha potenzialmente un medio impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è richiesto per ragioni ordinarie, ma il suo mancato rispetto richiede maggiori sforzi per il raggiungimento degli obiettivi), sono stati assegnati 3 punti;
- c) se l'inadempienza ha potenzialmente un alto impatto sul conseguimento degli obiettivi (l'impegno è perentorio, e il suo mancato rispetto può compromettere il raggiungimento degli obiettivi), sono stati assegnati 5 punti.

ENTITA':

- a) se l'inadempienza può solo generare scarsi (bassi) effetti sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegna 1 punto; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "base" come definite nell'allegato C del Bando;
- b) se l'inadempienza può generare effetti medi sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegnano 3 punti; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "specialistico" come definite nell'allegato C del Bando; questo valore di applica sempre nel caso di riduzioni applicabili alla variazione dello staff tecnico;
- c) se l'inadempienza può generare effetti gravi (alti) sull'operazione valutata nel suo complesso, si assegnano 5 punti; si dispone che tale punteggio venga assegnato quando l'inadempienza sia da attribuire ad attività consulenziali di tipo "specialistico per riconversione" come definite nell'allegato C del Bando.

DURATA: calcolata su ciascuna domanda di pagamento, arrotondata per eccesso all'unità successiva:

- a) si definisce di ridotta (bassa) durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) inferiore al 2% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegnerà 1 punto;
- b) si definisce di media durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) superiore a 2% ma inferiore al 5% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegneranno 3 punti;
- c) si definisce di alta durata se l'inadempienza viene riscontrata in un numero di consulenze/consulenti (inclusi nello staff di progetto) superiore al 5% di quelle per cui si chiede il pagamento; in tal caso si assegneranno 5 punti.

MODALITA' DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Si applicano le disposizioni impartite dalla Regione Piemonte, contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: "PSR 2014-2020 - Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in

attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della DGR 66 - 8975 del 16 maggio 2019”.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Si applicano le disposizioni impartite dalla Regione Piemonte, contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: "PSR 2014-2020 - Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della DGR 66 - 8975 del 16 maggio 2019”.

TABELLA B - DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (Paragrafo 56 del Bando)

1	2	3	4	5	6	7	8
RIFERIMENTI AL BANDO	IMPEGNO ACCESSORIO	INADEMPIENZA	GRAVITÀ	DURATA	ENTITÀ	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
43.2 a	Publicizzare il ruolo del FEASR su tutta la documentazione predisposta e distribuita	Per analogia: non attenersi agli obblighi previsti dalla Regione Piemonte per il sito WEB e pubblicazioni.	5	calcolato sulla domanda di pagamento in istruttoria	10%	Si fa riferimento agli obblighi previsti e esplicitati nel seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-svilupp-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr	
b	Presentare la prima domanda di pagamento entro un anno dall'ammissione al finanziamento	Non presentare la prima domanda di acconto entro il 365° giorno dall'ammissione al finanziamento	3	calcolato sulla domanda di pagamento in istruttoria	6%	La riduzione si applica sull'importo richiesto in pagamento nella domanda in istruttoria.	
d	Presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo	Non presentare la domanda di saldo o presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo previsto	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10%	La mancata presentazione della domanda di saldo entro la data prevista è equiparata alla omessa presentazione della domanda di saldo. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è individuato al 30.4.2023 per i Progetti di consulenza il cui	

						<p>termine attività sia individuato al 30.3.2023; in caso di autorizzazione di variante o concessione di proroga ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del Bando, il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è individuato al 31.7.2023. La domanda di saldo presentata oltre il 31.7.2023 non è oggetto di istruttoria.</p>
e	Completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	Non completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	////////	//////////	////////	<p>Si applicano le penalità previste nel paragrafo 56 del Bando, tenendo conto delle varianti approvate. Il parametro è quello delle ore ammesse al sostegno rapportate con le ore rendicontate.</p>
f	Non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di progetto	Sostituire tecnici facenti parte dello staff di progetto in misura superiore al 20%	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10% Entità ridotta al 5% nel caso di una sostituzione superiore e al 20% ma inferiore e al 30%	<p>Ai fini dell'applicazione delle penalità non si ha riguardo al tempo ipotizzato e/o impiegato dal tecnico del progetto, ma solo ai soggetti che sono stati sostituiti. Ai fini dell'applicazione della penalità, si prende a base il numero dei consulenti per i quali nel modello 5 presentato unitamente alla domanda di sostegno siano state indicate ore di consulenza. Si considerano sostituiti i consulenti di tale staff in tutti i casi in cui alla cessazione di uno di essi non faccia seguito la rinuncia alle ore</p>

						di consulenza per lo stesso indicate in tale Modello.	
g	Consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del prestatore	Non consentire il regolare svolgimento dei controlli (visite sul luogo e controlli in loco) da parte del prestatore	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10%	Fatte salve più gravi conseguenze nel caso in cui sia impossibile accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
h	Realizzare gli interventi nei tempi indicati	Non realizzare gli interventi nei tempi indicati	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	Non si applica penalizzazione se i tempi di realizzazione degli interventi sono stati autorizzati a seguito della presentazione ed approvazione di domanda di proroga o di una proroga autorizzata motu proprio dalla Regione.	
i	Compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite	Non compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	La penalità si applica solo se non è prevista una sanzione più specifica il relazione al modulo oggetto di contestazione.	
l	Presentare la documentazione prevista dal bando nei termini ivi stabiliti	Mancata puntualità nella presentazione della documentazione	1	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	2%	La penalità si applica solo se non è prevista una sanzione più specifica.	

NOTE

Il Bando indica, in modo puntuale, quegli impegni accessori il cui mancato rispetto determina una decadenza parziale della domanda di sostegno.

Nella soprastante Tabella sono riportate le modalità di calcolo della decadenza parziale della domanda di sostegno.

Se non è altrimenti precisato in Tabella, l'importo su cui calcolare la decadenza parziale è quello risultante dal provvedimento di ammissione al sostegno (ex Par. 42 del Bando) **tenuto conto delle varianti approvate**: calcolato l'importo esso si applica in decurtazione all'importo da pagare al beneficiario.

L'indice di gravità viene stabilito utilizzando lo stesso criterio applicato per le riduzioni: è un indice valutato ai soli fini di rendere razionale l'entità della riduzione.

Della durata si è tenuto conto nello stabilire se la decadenza parziale si applica all'importo ammesso a sostegno, oppure al solo importo richiesto nella domanda di pagamento in istruttoria.

L'entità è stata valutata, ove possibile in relazione all'impegno disatteso, graduando la percentuale della riduzione.